

# Concordato sulle imprese di sicurezza

del 18 ottobre 1996

Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 17 dicembre 1996  
(Stato 6 novembre 2001)

---

## I. In generale

### Art. 1 Parti concordatarie

Sono parti al concordato i Cantoni che dichiarano di aderirvi.

### Art. 2 Scopo

Il presente concordato ha lo scopo di:

- a. stabilire regole comuni che disciplinano l'attività delle imprese di sicurezza e dei loro agenti;
- b. garantire la validità intercantonale delle autorizzazioni concesse dai Cantoni.

### Art. 3 Riserva della legislazione federale e cantonale

Sono fatte salve le disposizioni federali e le prescrizioni più restrittive emanate da un Cantone concordatario per le imprese di sicurezza la cui sede o succursale sia situata sul suo territorio o per gli agenti di imprese di sicurezza che esercitano la loro attività sul territorio cantonale.

## II. Campo d'applicazione

### Art. 4 In generale

Il presente concordato disciplina le seguenti attività esercitate a titolo principale o accessorio da personale o per mezzo di installazioni adeguate:

- a. la sorveglianza o la custodia di beni mobili o immobili;
- b. la protezione delle persone;
- c. il trasporto di sicurezza di beni o valori.

### Art. 5 Eccezioni

I compiti di protezione e sorveglianza svolti dal personale di imprese commerciali o industriali a solo vantaggio delle imprese stesse non rientrano nel campo di applicazione del presente concordato.

RU 2001 2587

**Art. 6** Definizioni

Ai sensi del presente concordato, si intende per:

- a. impresa di sicurezza, ogni impresa di qualsiasi forma giuridica che impieghi o meno personale e che eserciti un'attività sottoposta al presente concordato;
- b. agente di sicurezza, ogni persona fisica incaricata, in qualità di membro di un'impresa di sicurezza, di svolgere attività inerenti alla sorveglianza o alla protezione o di compiere trasporti di sicurezza.

**III. Autorizzazione****Art. 7** Principi

<sup>1</sup> È necessaria un'autorizzazione per:

- a. gestire un'impresa di sicurezza o una sua succursale nei Cantoni concordatari e assumere personale a tal fine;
- b. esercitare, sul territorio dei Cantoni concordatari, un'attività indicata nell'articolo 4 del presente concordato.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente del Cantone in cui ha sede l'impresa o, nel caso dell'articolo 10, dall'autorità competente del Cantone in cui si svolge l'attività.

<sup>3</sup> L'impresa di sicurezza costituita come persona giuridica deve designare un responsabile al quale conferire la facoltà di rappresentarla e di contrarre obbligazioni nei confronti di terzi.

**Art. 8** Condizioni

## a. Autorizzazione di esercizio

<sup>1</sup> L'autorizzazione di esercizio può essere concessa solo se il responsabile:

- a. è di nazionalità svizzera o titolare di un permesso di domicilio;
- b. ha l'esercizio dei diritti civili;
- c. non è stato oggetto di nessun attestato definitivo di carenza di beni ;
- d. non è stato condannato, nei dieci anni precedenti alla domanda, per reati incompatibili con l'attività professionale prevista;
- e. ha un'assicurazione di responsabilità civile per un importo di garanzia di almeno 3 milioni di franchi svizzeri;
- f. ha superato l'esame cantonale sulla conoscenza della professione e sulla legislazione applicabile in materia.

<sup>2</sup> L'esame è organizzato dal Cantone in cui ha sede l'impresa di sicurezza o la sua succursale. La Commissione concordataria disciplina le modalità.

**Art. 9** b. Autorizzazione di assumere personale

<sup>1</sup> L'autorizzazione di assumere personale può essere concessa solo se l'agente di sicurezza o il capo della succursale :

- a. è di nazionalità svizzera, titolare di un permesso di domicilio o, da almeno due anni, di un permesso di dimora;
- b. ha l'esercizio dei diritti civili;
- c. non è stato condannato, nei dieci anni precedenti alla domanda, per reati incompatibili con l'attività professionale prevista.

<sup>2</sup> Il capo della succursale non deve inoltre essere oggetto di attestati definitivi di carenza di beni e deve aver superato l'esame previsto nell'articolo 8 capoverso 1 lettera f.

**Art. 10** c. Autorizzazione di esercitare la professione di agente

<sup>1</sup> Gli agenti di imprese di sicurezza che non hanno una sede o una succursale in uno dei Cantoni concordatari possono esercitare l'attività sul territorio di un Cantone concordatario solo se in possesso di un'autorizzazione rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 9 del presente concordato.

<sup>2</sup> La domanda di autorizzazione è presentata dall'impresa di sicurezza.

<sup>3</sup> L'autorità competente riconosce l'autorizzazione rilasciata dai Cantoni non firmatari del concordato, conformemente alla legislazione federale sul mercato interno.

**Art. 11** Notifica all'autorità

<sup>1</sup> Le imprese di sicurezza devono notificare immediatamente alle autorità cantonali competenti ogni modifica dell'effettivo del personale e ogni fatto che possa giustificare la revoca dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'esercizio di una succursale in un Cantone concordatario deve essere annunciato all'autorità del Cantone di ubicazione.

**Art. 12** Validità dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione concessa da un'autorità competente è valida in tutti i Cantoni concordatari.

<sup>2</sup> È valida quattro anni e rinnovabile su domanda del titolare.

**Art. 13** Misure amministrative

<sup>1</sup> L'autorità che ha concesso l'autorizzazione deve revocarla nel momento in cui il titolare non soddisfa più le condizioni previste negli articoli 8 e 9 oppure quando contravviene gravemente o in reiterate occasioni alle disposizioni del presente concordato o alla legislazione cantonale di applicazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è revocata inoltre quando cessa di essere utilizzata oppure quando non è stata utilizzata entro sei mesi dal rilascio.

<sup>3</sup> L'autorità può pronunciare un avvertimento o una sospensione dell'autorizzazione da uno a sei mesi.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le misure urgenti che può adottare l'autorità del Cantone in cui è esercitata l'attività quando un'impresa di sicurezza o un suo agente viola gravemente la legge o il concordato.

#### **Art. 14** Collaborazione intercantonale

<sup>1</sup> I Cantoni concordatari nei quali sono attivi agenti o un'impresa di sicurezza si informano reciprocamente su ogni fatto che possa indurre alla revoca dell'autorizzazione come pure su ogni decisione presa nei loro confronti.

<sup>2</sup> Le disposizioni cantonali relative alla protezione dei dati e allo scambio di informazioni si applicano per il resto.

### **IV. Obblighi delle imprese di sicurezza e degli agenti di sicurezza**

#### **Art. 15** Osservanza della legislazione

<sup>1</sup> Le imprese di sicurezza e il loro personale devono esercitare la loro attività nel rispetto della legislazione.

<sup>2</sup> In particolare, il ricorso alla forza deve essere limitato alla legittima difesa e allo stato di necessità ai sensi del Codice penale svizzero.

#### **Art. 16** Rapporto con l'autorità a. Collaborazione

<sup>1</sup> Le persone che soggiacciono al presente concordato evitano di ostacolare l'intervento delle autorità e degli organi di polizia.

<sup>2</sup> Esse collaborano con la polizia spontaneamente o su richiesta esplicita, conformemente alle prescrizioni legali in materia.

<sup>3</sup> È fatta salva la delega di compiti di interesse pubblico alle imprese di sicurezza.

#### **Art. 17** b. Obbligo di denunciare

Le persone che soggiacciono al presente concordato hanno l'obbligo di denunciare senza indugio all'autorità penale competente ogni fatto di cui vengono a conoscenza che possa costituire un crimine o un delitto perseguibile d'ufficio.

#### **Art. 18** Legittimazione e pubblicità

<sup>1</sup> Le persone che esercitano la loro attività all'esterno dei locali dell'impresa devono essere munite di una carta di legittimazione su cui compaiono foto, cognome, nome, data di nascita, funzione e nome o ragione sociale dell'impresa.

<sup>2</sup> Esse presentano questo documento su richiesta della polizia o di ogni interessato.

<sup>3</sup> Le carte di legittimazione, il materiale per la corrispondenza e la pubblicità commerciale non devono indurre a pensare che si svolga una funzione ufficiale.

**Art. 19** Uniformi e veicoli

<sup>1</sup> Le uniformi utilizzate devono distinguersi chiaramente dalle uniformi della polizia cantonale e della polizia locale.

<sup>2</sup> La stessa regola vale anche per i contrassegni e l'equipaggiamento dei veicoli.

**Art. 20** Approvazione del materiale impiegato

<sup>1</sup> Il materiale indicato negli articoli 18 e 19 deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità competente.

<sup>2</sup> A tale scopo, la Commissione concordataria può emanare direttive.

**Art. 21** Armi

<sup>1</sup> L'acquisto e il porto d'armi sono disciplinati dalla legislazione speciale, fatte salve le disposizioni che seguono.

<sup>2</sup> A eccezione delle armi da fuoco portatili adoperate per la protezione dei trasporti di sicurezza, che devono restare nel veicolo, nelle strade pubbliche o in altri luoghi pubblici le armi devono essere portate in modo impercettibile.

## V. Disposizioni penali e amministrative

**Art. 22** Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punibile con l'arresto o la multa chiunque:

a. svolga, senza autorizzazione, le attività elencate nell'articolo 4;

b. violi le disposizioni degli articoli 11, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 capoverso 2.

<sup>2</sup> Le disposizioni del Codice penale svizzero relative alle contravvenzioni sono applicabili al presente concordato. Tuttavia, la negligenza, il tentativo e la complicità sono punibili.

**Art. 23** Procedura

<sup>1</sup> I Cantoni perseguono e giudicano le contravvenzioni conformemente al proprio diritto interno.

<sup>2</sup> Le disposizioni del diritto federale relative al foro e all'assistenza giudiziaria si applicano per analogia.

**Art. 24** Comunicazioni

Le autorità giudiziarie dei Cantoni concordatari comunicano all'autorità amministrativa cantonale competente le decisioni pronunciate sulla base del presente concordato o della legislazione cantonale speciale.

**VI. Applicazione del concordato****Art. 25** Compiti dei Cantoni

I Cantoni concordatari verificano l'applicazione del presente concordato. Essi sono in particolare competenti per:

- a. disciplinare la procedura applicabile;
- b. designare le autorità competenti;
- c. stabilire le tariffe, i rimedi giuridici e la procedura di ricorso.

**Art. 26** Organo direttivo

La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia della Svizzera romanda (la Conferenza) è l'organo direttivo del presente concordato. Essa designa i membri di una Commissione concordataria.

**Art. 27** Commissione concordataria

## a. Composizione e organizzazione

<sup>1</sup> La Commissione concordataria è composta da un rappresentante di ogni Cantone concordatario ed è presieduta da un membro della Conferenza nominato a questo fine.

<sup>2</sup> La Commissione concordataria si riunisce almeno una volta all'anno e fissa essa stessa la propria procedura. Essa può in particolare costituire sottocommissioni alle quali affidare compiti speciali.

<sup>3</sup> Il segretariato è assicurato dal Cantone di provenienza del presidente.

**Art. 28** b. Compiti

<sup>1</sup> La Commissione concordataria disciplina l'applicazione del concordato mediante direttive. Essa adempie inoltre i compiti che le sono attribuiti dal presente concordato.

<sup>2</sup> Essa può proporre alla Conferenza nuove disposizioni o raccomandazioni riguardanti miglioramenti da apportare al concordato.

<sup>3</sup> La Conferenza può assegnare alla Commissione concordataria compiti particolari inerenti al concordato.

## VII. Disposizioni finali e transitorie

### Art. 29 Entrata in vigore

Il presente concordato entra in vigore, previa approvazione del Consiglio federale, con l'adesione di almeno tre Cantoni.

### Art. 30 Diritto transitorio

Le imprese di sicurezza esistenti e i loro effettivi hanno un termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente concordato per conformarsi agli articoli 8, 9, 10 e 20 dello stesso concordato.

### Art. 31 Denuncia

Un Cantone firmatario può denunciare il concordato per la fine di un anno civile, con preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono se mantenerlo in vigore.

### Il concordato è vincolante per i seguenti Cantoni:

Cantone	Dal
Friburgo	15 settembre 1997
Neuchâtel	1° gennaio 1999
Vaud	1° gennaio 1999
Giura	1° gennaio 1999
Vallese	1° ottobre 1999
Ginevra	1° maggio 2000

